



COMUNE DI PIEVE D'OLMI

PROVINCIA DI CREMONA

SEDE MUNICIPALE: Piazza Venticinque Aprile n° 8 - 26040 Pieve d'Olmi (CR)

PEC - UFFICIO PROTOCOLLO: comune.pievedolmi@pec.regione.lombardia.it

E-mail uff. relazioni con il pubblico: info@comune.pievedolmi.cr.it

Sito web: www.comune.pievedolmi.cr.it

Tel. 0372.626131
Fax. 0372.626349

Cod. Fisc. 80003290196
Partita IVA 00302850193



UFFICIO DI SEGRETERIA

SERVIZI
AMMINISTRATIVI

Prot. n. 4150/2021 – 9/4

Pieve d'Olmi, li 24 dicembre 2024

ORDINANZA N. 13 DEL 24 DICEMBRE 2024

ORDINANZA CONCERNENTE MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI ARTIFICI PIROTECNICI ED OGGETTI PERICOLOSI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER IL CAPODANNO 2025

Periodo di validità: da 25/12/2024 al 06/01/2025

IL SINDACO

PREMESSO:

- che è diffusa la consuetudine di festeggiare il Capodanno con il lancio di giochi pirici e petardi;
- che, ogni anno, la cronaca nazionale riferisce di infortuni, anche di grave entità, derivati alle persone, per imprudenza o imperizia nell'utilizzo di simili prodotti;
- che lo scoppio degli artifici pirotecnici citati genera fragore che turba la vita cittadina, in special modo quella di anziani e persone con particolari patologie, sia quando esplosi improvvisamente e senza lasciarne intuire la provenienza, sia quando esplosi contemporaneamente per l'assordante frastuono che generano avendo potenzialmente l'effetto di provocare allarme sociale;
- che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento;

CIÒ PREMESSO

- atteso che l'Amministrazione Comunale, ancorché sul territorio di Pieve d'Olmi non siano mai stati segnalati infortuni significativi legati al lancio di petardi, è sempre stata particolarmente attenta al problema;
- vista la circolare n. 19936 in data 01.12.2007 della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Cremona, con cui si forniscono indicazioni in merito all'attività di prevenzione e vigilanza sul commercio e la detenzione illecita di artifici pirotecnici;
- visto: il D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni;
- atteso che, in relazione alla tradizione che accompagna i festeggiamenti di fine anno, appare opportuno consentire l'utilizzo di giochi pirici di libera vendita con effetto ottico (fontane, cascate ecc.) specialmente nei luoghi ove vengono organizzati festeggiamenti;
- valutata l'opportunità di vietare in occasione della festa di capodanno la detenzione di oggetti pericolosi durante i festeggiamenti;
- viste le indicazioni emanate dalla Questura di Cremona, Autorità di Ordine Pubblico, in ordine alle misure di sicurezza necessarie per lo svolgimento dell'evento;

ORDINA

- All'interno del territorio comunale di Pieve d'Olmi, in prossimità delle abitazioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico e nelle aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio, è fatto divieto di far esplodere artifici

pirotecnici di libera vendita che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante quali ad esempio raudi, petardi e razzi;

- al di fuori di tali aree, l'utilizzo di tali prodotti è consentito a condizione di non costituire disturbo, danno o molestia a persone o animali ovvero conseguenze di qualsiasi genere o natura sugli spazi pubblici comunali e sulle abitazioni private.
- I divieti di cui sopra non si applicano agli artifici ad effetto prevalentemente luminoso, quali ad esempio fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose ecc. appartenenti alla V categoria, gruppo D.

RACCOMANDA

ai proprietari di animali d'affezione di vigilare e attivarsi affinché l'eventuale disagio degli animali determinato dall'uso di giochi pirici, nei luoghi ove sono consentiti, non causi danni alle persone e agli animali stessi, potenzialmente esposti al rischio di smarrimento nonché investimento a causa di incidenti stradali.

SANZIONI

Le violazioni alle norme della presente ordinanza, qualora la legge non disponga diversamente, sono soggette all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria fino ad € 150,00.

Il presente provvedimento, cui sarà data adeguata diffusione mediante avvisi pubblici e pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale del Comune, viene trasmesso, per conoscenza e/o per quanto di relativa competenza, al Comando della Stazione Carabinieri di San Daniele Po, alla Prefettura e alla Questura di Cremona.

IL SINDACO
Guastalla Stefano

